L'Avv. RICCOMAGNO precisa come da I memoria istruttoria.

I difensori discutono quindi la causa.

## Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.

## REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Prima sezione

composto dal Dott. Pietro Spera ha pronunciato la seguente

giudice unico

sentenza

rel procedimento civile promosso da

FALLIMENTO ORGANIZZAZIONE VIAGGI COLUMBUS s.r.1.

Parte attrice.

Contro

HOTEL A.K.S. HOTEL & TOURISTIC ENTERPRISES S.A. - AVV. RICCOMAGNO .

Parte convenuta.

## RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

- 1.
  Gli artt. 4/2 lett. m) e 13 del Regolamento CE n.
  1346/2000 prevedono che la regola generale della legge
  dello Stato membro nel cui territorio è aperta la
  procedura non si applica al verificarsi di due
  condizioni. In particolare, "(...) quando chi ha
  beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei
  creditori prova che:
  - tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che
  - tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo."

2.



Quanto alla prima condizione - "atto pregiudizievole per la massa dei creditori (...) soggetto alla <u>legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura"</u> - i due contratti del 18/9/2008, rispettivamente agli artt. 18 e 19, prevedono tra l'altro: "The present agreement is governed by the Greek Laws".

Nella specie "atti pregiudizievoli per la massa dei creditori" sono i pagamenti oggetto di causa, di cui si chiede la revocatoria.

Poiché tali pagamenti sono stati effettuati in adempimento degli obblighi previsti da detti contratti del 18/9/2008, deve ritenersi che anch'essi pagamenti siano regolati dalla legge greca.

Ne consegue pertanto che la prima condizione può dirsi realizzata.

Quanto alla seconda condizione - "legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura (...) non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo" - parte convenuta ha provato che l'art. 51 della legge fallimentare greca prevede, tra l'altro, che "Il diritto a revocare un atto pregiudizievole è soggetto alla decadenza (...) in ogni caso dopo due anni dalla dichiarazione di fallimento".

In proposito, il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) disciplina in maniera uniforme sulla base della legge applicabile al contratto (art. 12, lett. d), i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e le decadenze.

Nella specie è pacifico che il fallimento sia stato dichiarato il 28/7/10 e che l'atto di citazione sia stato notificato il 17/7/13, pertanto dopo quasi tre anni.

Le domande di parte attrice devono pertanto essere respinte per intervenuta decadenza.

4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono
liquidate nell'ammontare di cui al dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:

- respinge le domande di parte attrice;

- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte convenuta, liquidate in complessivi € 26.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il giudice (Dott. Pietro Spera)

## IL CASO it

